

**Ordinanza concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del
Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni
(del 1. ottobre 2017)**

La Delegazione consortile
del Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni (CDALED)

richiamato il Regolamento concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni del 7 giugno 2017;

o r d i n a:

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento concernente la videosorveglianza sulle proprietà di competenza del Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni del 7 giugno 2017.

Art. 2 – Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- a. proteggere l'incolumità delle persone e dei dipendenti che accedono alle proprietà di competenza del CDALED;
- b. tutelare l'integrità delle infrastrutture consortili da azioni manifestamente illegali quali, in particolare: furti, danni, vandalismi e imbrattamenti.

Art. 3 - Principi

¹ È esclusa la videosorveglianza di aree private che non siano di competenza del CDALED.

² La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater Codice penale svizzero).

³ La Delegazione consortile, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4 – Utilizzazione

¹ La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile e la relativa posa è decisa dalla Delegazione consortile.

² La videosorveglianza fissa è ubicata ed eseguita 24 ore su 24:

-all'interno dell'area dell'impianto di depurazione di Bioggio

³ La videosorveglianza fissa può essere ubicata ed eseguita 24 ore su 24:

-all'interno dell'area delle stazioni di pompaggio e dei bacini di ritenzione.

⁴ La posa di videosorveglianza mobile in qualsiasi proprietà di competenza del CDALED è limitata all'evento che si intende monitorare.

Art. 5 - Informazione

L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale.

Art. 6 – Responsabile e accesso ai dati

¹ Il Capo IT è responsabile per l'uso dei sistemi di videosorveglianza, per la protezione e la cancellazione dei dati nonché per l'eventuale loro conservazione.

² In casi particolari, previo consenso della Delegazione consortile, il Capo IT è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia.

³ L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Direttore, al Segretario consortile ed al Capo IT.

Art. 7 – Protezione dei dati

La Delegazione consortile prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Trascorsi 10 giorni di registrazione delle immagini, le stesse vengono automaticamente eliminate dal sistema informatico, riservato l'art. 5 cpv. 2 del Regolamento.

Art. 8 – Pubblicazione, entrata in vigore e termini di ricorso

¹ La presente ordinanza è pubblicata agli albi dei Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni a norma dell'art. 192 LOC, con avviso di pubblicazione sul Foglio Ufficiale ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.¹

² Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione. Per i termini fa stato la data di pubblicazione dell'avviso sul Foglio Ufficiale.

La Delegazione consortile del CDALED

¹ Pubblicata sul FU ed agli albi dei Comuni consorziati dal 10 ottobre 2017 per un periodo di 30 giorni